

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE RISORSE IDRICHE 4 agosto 2026, n. 255

Autorizzazione allo scarico dell'effluente del depuratore comunale di Biccari (FG) nel corpo recettore "Torrente Organo" - art. 124 del D. Lgs. 152/2006, LR n. 18/2012 e RR n. 13/2017.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

VISTI

- gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/07/1998, con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
- l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- la normativa del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27.04.2016, nonché del D.lgs. 196/03 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ed alla libera circolazione di tali dati;
- il D.P.G.R. n. 22 del 22.01.2021 e ss.mm.ii, recante l'Atto di Alta Organizzazione "M.A.I.A. 2.0";
- la D.G.R. n. 893 del 30.06.2026 con la quale è stata disposta la proroga dell'incarico di Dirigente della Sezione Risorse Idriche in favore dell'ing. Andrea Zotti;
- la DGR n. 993 del 14/07/2026 del Registro delle Deliberazioni, recante: "articolo 21, comma 1, dell'Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0" e ss.mm.ii. Conferimento dell'incarico di Segretario Generale della Presidenza, Segretario Generale della Giunta, Responsabile della Struttura Autonoma Attuazione del Programma. Proroga e conferimento incarichi, anche ad interim, di Direttore di Dipartimento";
- la D.G.R. n. 1466 del 15/09/2021, recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- la D.G.R. 26 settembre 2024, n. 1295 recante Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturale;

VISTI ALTRESÌ:

- il D.lgs. n. 152/06 e ss. mm. ed ii. recante "Norme in Materia Ambientale" ed in particolare la Parte Terza dello stesso che detta "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche" con il quale vengono stabiliti, nella Sezione II "Tutela delle acque dall'inquinamento", i principi generali e le competenze per il rilascio delle autorizzazioni agli scarichi delle acque reflue;
- l'Allegato 5 alla parte III del predetto D.lgs. n. 152/06 e ss. mm. ed ii. recante "Limiti di emissione degli scarichi idrici";
- l'aggiornamento del PTA 2015-2021 approvato definitivamente con Delibera di Consiglio Regionale n. 154 del 23/05/2023;
- gli artt. 75 e 124 del richiamato d.lgs. 152/06 e ss. mm. ed ii. e la LR 18 del 3 luglio 2012, art. 22 che attribuisce alla Regione Puglia la competenza al rilascio dell'autorizzazione allo scarico degli impianti di depurazione a servizio degli agglomerati di cui al PTA;
- la nota prot. 1311 del 20/07/2012 del Direttore di Area che invita i Dirigenti di Servizio, ciascuno per quanto di competenza, a porre in essere gli atti amministrativi conseguenti agli art. 22 e 23 della LR n. 18/2012;
- l'attuale assetto delle competenze in materia di controllo, rilevamento e sanzionatoria inerente agli scarichi di cui alla parte III del d.lgs. 152/2006, così come definito dalle seguenti disposizioni normative: LR 17/2000 così come da ultimo modificata dall'art. 43 della LR n. 7/2025, DGR 1116/2006, LR 30/2015

e ss. mm. ii., LR 37/2015 e ss. mm. ii., LR 9/2016, DD.GG.RR. 1080/2016, 124/2018, RR.RR. 4/2018 e 21/2019;

- il RR n. 13/2017 *“Disposizioni in materia di reti di fognatura, di impianti di depurazione delle acque reflue urbane e dei loro scarichi a servizio degli agglomerati urbani”* che ha abrogato i Regolamenti Regionali 3 e 5 del 1989;
- la LR n. 4/2012 ed il RR n. 17/2013 in materia di bonifica integrale, riordino dei consorzi di bonifica e uso dei beni del demanio pubblico di bonifica e di irrigazione della Regione Puglia;

PREMESSO CHE:

- il PTA 2015-2021, approvato definitivamente con Delibera di Consiglio Regionale n. 154 del 23/05/2023, ha previsto, per l'agglomerato di Biccari, un carico organico generato pari a 6.200 AE e la presenza di un impianto di depurazione di potenzialità nominale di 6.200 AE (potenzialità massima 7.440 AE); il PTA ha inoltre previsto che il depuratore scarichi i propri reflui nel corpo recettore T.te “Organo” nel rispetto dei valori limite di cui alle tab. 1 e 2 all. V alla parte III del TUA, a cui si aggiungono i parametri di tab. 3 dello stesso allegato, qualora nella rete fognaria cittadina recapitino scarichi di attività produttive;
- dalla documentazione acquisita agli atti della Regione emerge che la Provincia di Foggia, con DD 1771 del 18/10/1995, abbia rilasciato l'autorizzazione allo scarico del depuratore di Biccari, in favore del sindaco pro tempore del Comune di Biccari, successivamente rinnovata con DD n 1588 del 03/06/2010;
- il sindaco del Comune di Biccari, con nota prot. 3175 del 28/05/2013, ha chiesto alla Regione Puglia – Servizio Tutela delle Acque, il rinnovo del titolo autorizzativo allo scarico, per effetto dell'art 22 della LR n. 18/2012;
- Il Servizio Risorse Idriche della Regione, con nota prot. 4979 del 05/11/2014, relativamente al procedimento autorizzativo ex art. 124 del TUA, ha richiesto, all'AQP - allora gestore del depuratore di Biccari – la trasmissione della documentazione tecnico-amministrativa necessaria al prosieguo istruttorio; la Regione ha sollecitato la trasmissione della documentazione precedentemente richiesta con nota prot. 4028 del 07/07/2016 e successiva nota prot. 6727 del 23/11/2016;
- l'AQP, nell'ambito del procedimento previsto dal RR n. 17/2013, con nota prot. 31414 del 16/03/2017, ha trasmesso al Consorzio per la Bonifica di Capitanata, le informazioni relative al manufatto di scarico e al punto di scarico;
- l'AQP, con nota prot. 120435 del 17/10/2017, ha riscontrato le richieste della Regione, trasmettendo la documentazione tecnico-amministrativa necessaria alle attività istruttorie;
- il Comune di Biccari, con nota prot. 101 del 08/01/2018, ha comunicato il subentro dell'amministrazione comunale nella gestione diretta dell'impianto di depurazione a far data dal 01/01/2018;
- l'AQP, con nota prot. 44475 del 27/04/2018, ha trasmesso la relazione di verifica della compatibilità idraulica dello scarico del depuratore nel T.te Organo, già richiesta dalla Regione con note prot. 4979 del 05/11/2014, prot. 4028 del 07/07/2016 e prot. 6727 del 23/11/2016 e la cui redazione era stata affidata da AQP ad un professionista esterno (cfr. comunicazione AQP prot. 40254 del 04/04/2017);
- la scrivente Sezione, con nota prot. 10915 del 03/09/2019, ha comunicato la sospensione del procedimento autorizzativo, richiedendo al Comune la trasmissione del Piano di gestione ex RR n. 13/2017 ed ulteriore documentazione necessaria ai fini istruttori;
- la scrivente Sezione, con nota prot. 13769 del 17/11/2021, ha diffidato il Comune di Biccari a seguito di criticità gestionali evidenziate da Arpa Puglia, sollecitando la trasmissione della documentazione già richiesta nel 2019; ulteriore sollecito è stato trasmesso al Comune con nota prot. 490378 del 11/09/2025;
- il Comune di Biccari, con nota prot. 7322 del 10/10/2025, ha riscontrato solo parzialmente le richieste di integrazioni e chiarimenti inoltrate nel passato;
- la scrivente Sezione, con nota prot. 690293 del 05/12/2025, ha chiesto una serie di chiarimenti ed approfondimenti sulla documentazione inviata dal Comune, invitandolo a completare la trasmissione di quanto già richiesto;
- il Comune di Biccari, con nota prot. 9048 del 17/12/2025, ha riscontrato le richieste della Regione;

- il Comune di Biccari, con nota acquisita in atti al prot. 205135 del 15/04/2026, ha trasmesso i dati del carico in ingresso in termini di Abitanti Equivalenti (AE) relativo all'anno 2024, nonché gli ulteriori dati sulla filiera di trattamento richiesti nell'ambito delle attività di reporting previste dalla Direttiva 91/271 CEE;

ATTESO CHE:

- dagli elaborati e dalla documentazione acquisita in atti, emerge che l'impianto di depurazione è stato progettato per raggiungere una potenzialità di trattamento pari a 4.500 Abitanti Equivalenti (AE); il processo di depurazione è di tipo biologico a fanghi attivi con configurazione a basso carico organico ed abbattimento chimico del fosforo;
- l'impianto è strutturato per gestire portate variabili, includendo una fase di equalizzazione per le acque di pioggia e un ciclo completo di trattamento e disidratazione dei fanghi prodotti; i pretrattamenti (grigliatura e dissabbiatura) sono stati dimensionati per trattare una portata fino a 5 Qm; la presenza di uno scolmatore a valle del comparto di dissabbiatura consente di far transitare verso i trattamenti primari e secondari una portata fino a 3 Qm; la portata eccedente i 3 Qm viene accumulata nella vasca di equalizzazione ;
- l'impianto è stato configurato per licenziare un refluo conforme ai limiti di cui alle tabb. 1-2 all. V alla parte III del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., nonché ai limiti di tab. 3 dello stesso allegato V (colonna "scarico in acque superficiali") qualora vengano immessi in fogna reflui di processo;
- l'impianto risulta costituito dalle seguenti stazioni di trattamento:

Linea acque

- Grigliatura fine automatica (+ canale di bypass e griglia manuale);
- Dissabbiatura (scolmatore laterale per portate eccedenti i 3 Qm);
- Equalizzazione (volume utile di 754 mc equipaggiata con un miscelatore sommerso);
- Chiariflocculazione di soccorso;
- Predenitrificazione (equipaggiata con elettroagitatore);
- Ossidazione-nitrificazione;
- Ricircolo miscela areata;
- Impianto di abbattimento chimico del fosforo;
- Sedimentazione secondaria;
- Disinfezione finale.

Linea fanghi

- Digestione aerobica;
- Ispessitore;
- Disidratazione meccanica;
- Letti di essiccamento di emergenza;
- l'effluente depurato mediante collettore emissario della lunghezza di circa 50 m raggiunge il "Torrente dell'Organo" nel punto di scarico ubicato alle seguenti coordinate nel sistema di riferimento UTM-WGS84 33N: 516461,55 E, 458.526,19 N (coordinate geografiche WGS84: 15°11'48,98" E, 41°24'11,19"N);
- l'aggiornamento del PTA 2015-2021 ha modificato la precedente previsione del carico generato dell'agglomerato di Biccari, portandolo da 5.800 AE a 6.200 AE; è stata anche modificata la potenzialità nominale dell'impianto di depurazione che da 4.500 AE è aumentata a 6.200 AE (potenzialità massima di 7.440); l'aggiornamento del PTA ha inoltre imposto il rispetto dei limiti non solo di tab. 1 all. V alla parte III del TUA, ma anche quelli di tab. 2 del medesimo allegato;
- in base ai dati di esercizio del depuratore in esame, forniti dal gestore e relativi all'anno 2024, emerge che gli AE serviti siano pari a 2.650 e che il volume annuo trattato sia stato pari a 237.250 mc/anno (650 mc/giorno ~ 27 mc/ora), del tutto compatibile con le previsioni delle portate giornaliere medie e

- di punta assunte in fase progettuale;
- dai dati del monitoraggio della qualità dello scarico effettuato da Arpa Puglia nel periodo 2023-I trimestre 2026 si rilevano una serie di superamenti dei parametri "Escherichia Coli" e "Tossicità acuta" (verbale n. 5252/nat del 16/04/2025);
 - il gestore dovrà porre particolare attenzione al rispetto dei parametri microbiologici e di tossicità acuta, ponendo in essere tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali necessari;

VISTO CHE:

- per effetto dell'art. 22 della LR n. 18/2012, delle LL.RR. n. 31/2015 e ss. mm. ii., 37/2015 e ss. mm. ii. e 9/2016, del RR n. 21 del 2019, della LR n. 17/2000, così come da ultimo modificata dall'art. 43 della LR n. 7/2025, la **Sezione di Vigilanza Ambientale della Regione** è identificabile come autorità preposta alla vigilanza e controllo degli scarichi dei depuratori comunali a servizio degli agglomerati urbani di cui al PTA; inoltre, unitamente alla **Sezione Contenzioso Amministrativo**, ha la competenza all'irrogazione delle sanzioni amministrative per superamento dei limiti allo scarico e mancato rispetto delle prescrizioni impartite con i relativi titoli autorizzativi, limitatamente agli scarichi di cui sopra;
- Arpa Puglia, ai sensi della DGR 1116/2006 e della L 132/2016, è il soggetto preposto all'esecuzione degli accertamenti analitici sugli effluenti dei depuratori comunali, con le frequenze e le modalità definite dall'all. V alla parte III del d.lgs. 152/2006 e dall'allegato 1 della precitata DGR 1116/2006;
- le Province, le Asl ed i Comuni, cui sono attribuite specifiche funzioni in materia ambientale, igienico sanitaria e di vigilanza e controllo del territorio, per le finalità del presente atto risultano ulteriori soggetti deputati al controllo;
- il Consorzio per la Bonifica di Capitanata, ai sensi della LR n. 4 del 2012 e del RR n. 17/2013 è il soggetto preposto alla manutenzione del "T.te Organo", corpo recettore dello scarico del depuratore di Biccari;

RILEVATO CHE sulla base del quadro istruttorio acquisito nell'ambito del procedimento *de quo* e degli elementi informativi sopra esposti, si ravvedono i presupposti di fatto e le ragioni di diritto per procedere all'adozione del presente provvedimento;

**VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. n. 196/2003 E DEL REGOLAMENTO UE n.
679/2016**

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto in materia di protezione dei dati personali dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e dal D.Lgs. 196/03 e ss. mm. ii., nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

**Atto sottoposto a Valutazione di Impatto di Genere di cui alla D.G.R. del
26/09/2024 n. 1295**

Esiti Valutazione di impatto di genere: NEUTRO

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente

atto e che qui si intende integralmente riportato.

1. **di autorizzare provvisoriamente**, ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. 152 del 3 aprile 2006 e ss. mm. ed ii. e dell'art. 22 della LR 18/2012, lo scarico dell'effluente del depuratore a servizio dell'agglomerato di Biccari nel "T.te Organo", nel punto di scarico avente le seguenti coordinate metriche nel sistema di riferimento UTM-WGS84 33N: 516461,55 E, 458.526,19 N (coordinate geografiche WGS84: 15°11'48,98" E, 41°24'11,19"N);
2. **di stabilire che:**
 - a. il titolare dello scarico è il Comune di Biccari, nella persona del sindaco pro tempore;
 - b. la società Vama S.r.l. è individuata quale operatore economico e soggetto gestore dell'impianto di depurazione;
 - c. entrambi i soggetti sono tenuti, per i profili di rispettiva competenza (strutturali e di investimento per l'Ente; tecnico-operativi per il Gestore), al rigoroso rispetto delle prescrizioni e dei limiti fissati nel presente provvedimento;
 - d. ai sensi dell'art. 6 della Legge 689/1981, in caso di accertata violazione dei valori limite di emissione o delle prescrizioni del presente provvedimento, la società Vama S.r.l. e il Comune di Biccari figurano quali coobbligati in solido per l'applicazione e il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 133 del D.lgs. 152/2006, ferma restando la natura strettamente personale della responsabilità penale ai sensi dell'art. 137 del medesimo decreto in capo ai soggetti a cui sarà imputabile l'illecito;
3. **di stabilire che:**
 - a. **l'autorizzazione provvisoria** allo scarico avrà validità di **1 (uno) anno** decorrenti dalla data della sua notifica agli interessati; almeno **3 mesi** prima della scadenza, il Comune di Biccari, dovrà inoltrare alla Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia, l'istanza di rinnovo del titolo autorizzativo, allegando la documentazione necessaria alla verifica di ottemperanza delle prescrizioni impartite e quella attestante il corretto funzionamento dell'impianto; lo scarico, ai sensi del comma 8 dell'art. 124 del D.lgs n. 152/2006 e ss. mm. ii., potrà essere provvisoriamente mantenuto nel rispetto delle richiamate prescrizioni fino all'adozione del nuovo provvedimento ed a condizione che la domanda di rinnovo dell'autorizzazione sia stata tempestivamente presentata;
 - b. l'effluente depurato dovrà rispettare i valori limite di emissione di cui alle Tabb. 1-2 dell'allegato 5 alla Parte III del D.lgs. n. 152/06 e ss. mm. ed ii., **ivi incluso il parametro di E.Coli, il cui valore limite è fissato in 2.500 ufc/100 ml**, nonché **i valori limite di tab. 3 "scarico in acque superficiali" (n.b. i valori dei parametri SST, BOD5, COD, dovranno essere sempre riferiti ai limiti più restrittivi di tab. 1), per quei parametri che le attività produttive possono scaricare in fogna (ivi compreso il saggio di tossicità e quello microbiologico)**, qualora nella rete di fognatura nera vengano convogliati anche reflui di natura industriale, ai sensi delle disposizioni di cui al suddetto allegato 5 del TUA;
4. **di stabilire che i soggetti di cui al sub 2**, ognuno per le specifiche responsabilità, osservino le seguenti prescrizioni:
 - a. **entro 30 giorni** dalla notifica del presente atto:
 - a. dovrà essere attestata la piena funzionalità degli auto-campionatori e dei misuratori di portata in ingresso e uscita dell'impianto;
 - b. si dovrà provvedere alla collocazione dei cartelli riportanti i rischi igienici ed i divieti nelle fasce di rispetto di cui all'art. 9 del RR n. 13/2017, attestandone l'avvenuta installazione;
 - c. dovrà essere trasmesso:
 1. l'atto amministrativo di conferimento della gestione dell'impianto di depurazione all'attuale gestore operativo, unitamente ai relativi dati societari;
 2. il Piano di Gestione secondo i contenuti dell'allegato B al RR n. 13/2017 paragrafo B2, e quindi comprensivo dei **disciplinari di gestione ordinaria, gestione speciale, gestione di emergenza, gestione provvisoria, del programma di monitoraggio**

- per il controllo di processo, procedure di diagnosi con piano di strumentazione e misure e programma in caso di disfunzioni, modalità di registrazione e trattamento dei dati per la valutazione dell'efficienza del processo, piano di formazione del personale, documento per gli aspetti igienico-sanitari e misure di sicurezza, programma di manutenzione e analisi economica;**
3. format del registro di gestione ex art. 7 comma 5;
- b. entro 60 giorni dovrà essere attestato l'avvenuto adeguamento delle modalità di conduzione dell'impianto ai criteri di cui all'Allegato B, Sezioni B.6.1 e B.6.2 del Regolamento Regionale n. 13/2017, garantendo:
1. forme di presidio attivo sull'impianto su sette giorni settimanali;
 2. l'installazione e l'esercizio continuo di un sistema di telecontrollo e teleallarme efficiente, interfacciato con un centro di controllo operativo;
 3. la presenza di una squadra di pronto intervento in grado di garantire il sopralluogo e l'azione in impianto entro il termine perentorio di 1 (una) ora dal ricevimento dell'allarme remoto.
 4. Ovvero altre soluzioni gestionali o una combinazione efficace delle soluzioni di cui ai precedenti punti che garantiscano gli stessi livelli di continuità di servizio di conduzione dell'impianto;
- c. entro 90 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento dovrà essere redatto e trasmesso, alla Regione ed ARPA, il **Piano di Monitoraggio** con le modalità riportate all'allegato C6 – Gestione degli scarichi del RR n.13/2017;
- d. nella concessione delle autorizzazioni allo scarico in fogna nera di reflui industriali e/o di processo, il Comune di Biccari dovrà tenere in debita considerazione i valori limite allo scarico di cui al precedente punto 3 b), potendo individuare, in ragione della natura dei processi produttivi sottesi allo scarico, valori limite non meno restrittivi di quelli di tab. 3 all. V alla parte III del TUA, soprattutto per tutti quei parametri che il presidio depurativo comunale non è in grado di trattare, portandoli al disotto dei valori limite *ex lege* previsti;
- e. ai sensi della DGR 1116/2006 e dell'allegato V alla parte III del TUA, in ragione della potenzialità massima del depuratore, dovranno essere effettuati un numero minimo di autocontrolli secondo le seguenti modalità alternative:
- I. 12 controlli sull'effluente depurato all'anno per i parametri delle tabb. 1-2 (**ivi incluso il parametro di E.Coli, il cui valore limite è fissato in 2.500 ufc/100 ml**); dei precitati 12 controlli, 2 (due) dovranno essere comprensivi dei parametri di tab. 3 "scarico in acque superficiali" (ivi incluso il saggio di tossicità) (**n.b. i valori dei parametri SST, BOD5, COD, dovranno essere sempre riferiti ai limiti più restrittivi di tab. 1**); lo stesso numero minimo di autocontrolli, sul set di parametri sopra indicato, dovrà essere effettuato sulle acque in ingresso al depuratore;
 - II. qualora i controlli analitici di Arpa Puglia su base annuale **siano tutti conformi**, l'anno successivo il gestore potrà ridurre a 4 all'anno i controlli dei parametri delle tabb. 1-2 (**ivi incluso il parametro di E.Coli, il cui valore limite è fissato in 2.500 ufc/100 ml**); dei precitati 4 controlli, 1 (uno) dovrà essere comprensivo dei parametri di tab. 3 "scarico in acque superficiali" (ivi incluso il saggio di tossicità) (**n.b. i valori dei parametri SST, BOD5, COD, dovranno essere sempre riferiti ai limiti più restrittivi di tab. 1**); lo stesso numero minimo di autocontrolli dovrà essere effettuato sulle acque in ingresso al depuratore; **anche un solo superamento rilevato da Arpa Puglia nel corso di un anno solare, comporterà per il gestore l'applicazione nell'anno successivo delle frequenze di autocontrollo di cui al precedente punto I**;
- f. in attesa della piena operatività del Piano di Monitoraggio di cui al punto C6 dell'allegato C al RR n. 13/2017, dovrà effettuare un monitoraggio delle acque del corpo idrico recettore, a monte ed a valle del punto di scarico, prevedendo una frequenza semestrale delle misure e considerando

il seguente set minimo di parametri: **PH, temperatura, Azoto Totale (come N), Fosforo Totale (come P), Ossigeno disciolto %, COD, Batteri coliformi a 37°C, Streptococchi fecali, Escherichia coli, Test di tossicità; unitamente ai predetti controlli il gestore dovrà predisporre un apposito report fotografico dello stato dei luoghi;** il monitoraggio del corpo recettore potrà essere modificato e/o integrato secondo le indicazioni che Arpa Puglia eventualmente fornirà nell'ambito del processo di validazione del Piano di Monitoraggio ai sensi del RR n. 13/2017;

5. di stabilire che soggetti di cui al sub 2, ognuno per le specifiche responsabilità, ottemperino alle seguenti prescrizioni in tema di comunicazioni:

a. in allegato alla richiesta di rilascio dell'autorizzazione definitiva dovrà essere trasmesso quanto segue:

- a. i dati del monitoraggio sull'affluente, effluente e corpo idrico recettore; qualora, però si rilevino superamenti dei valori limite negli autocontrolli sull'effluente, questi dovranno essere prontamente trasmessi, unitamente ad una relazione che ne descriva le possibili cause e indichi le misure gestionali intraprese per la risoluzione delle problematiche occorse;
- b. l'attestazione di efficienza funzionale dell'impianto rilasciata sulla base dell'andamento complessivo del processo depurativo e dei risultati analitici dei suddetti autocontrolli;
- c. l'attestazione di efficienza funzionale della condotta emissaria e del recapito finale;
- d. i dati di esercizio riportati nel registro di gestione firmati e vidimati dal Responsabile Tecnico dell'impianto; con particolare riguardo agli obblighi di reporting della Direttiva 91/271 CEE il gestore dovrà fornire su base annua almeno i seguenti dati: carichi in ingresso ed in uscita (valori medi misurati) di BOD, COD, SST, N.TOT, P.TOT, carico in ingresso in AE, volume annuo trattato (mc/anno); solo se oggetto di variazione potenzialità del depuratore, metodi di determinazione delle portate e schema a blocchi linea acque e linea fanghi;
- e. l'elenco aggiornato delle utenze idriche allacciate in fogna che scaricano reflui di processo, con l'indicazione della specifica attività produttiva svolta;
- b. qualora il gestore dell'impianto ricorra all'attivazione dei disciplinari di emergenza e/o di gestione provvisoria o speciale, dovranno essere osservati gli obblighi di comunicazione ivi previsti, in conformità alle disposizioni del RR n. 13/2017; il Gestore dovrà chiaramente aggiungere nell'elenco dei destinatari la Sezione di Vigilanza Ambientale della Regione; con particolare riguardo alla gestione speciale, il Gestore dovrà comunicare l'avvio delle operazioni di manutenzione programmata con un preavviso minimo di una settimana;
- c. dovrà essere segnalato alle autorità competenti ogni possibile problematica che possa condizionare la qualità dello scarico; rientrano tra tali forme di segnalazione certamente le comunicazioni di arrivo, all'impianto di depurazione, di scarichi anomali sia di tipo quantitativo che qualitativo che dovranno essere portate a conoscenza delle predette autorità competenti, al fine di attivare le idonee forme di controllo del territorio e della rete fognaria; si evidenzia nel caso di specie che il Comune di Biccari è il gestore della rete di fogna nera, cui compete anche l'onere del controllo;
- d. dovrà altresì essere comunicato alla Sezione Risorse Idriche e alla Sezione di Vigilanza ambientale della Regione Puglia, ad Arpa ed alla Provincia ogni mutamento che, successivamente all'emanazione del presente provvedimento, dovesse verificarsi nei valori di portata dei reflui al recapito finale, nel processo depurativo e sulle attrezzature;

6. di stabilire che i soggetti di cui al sub 2, ognuno per le specifiche responsabilità, rispettino le seguenti ed ulteriori prescrizioni:

- a. vengano effettuate le operazioni di registrazione e conservazione dei documenti previsti dal Piano di Gestione;
- b. il gestore dell'impianto deve attivare e rendere pienamente funzionanti tutte le linee ed i sistemi realizzati per il trattamento dei reflui, così come tutte le linee ed i sistemi realizzati per

- il trattamento dei fanghi di supero prodotti presso l'impianto stesso, assicurando una idonea manutenzione preventiva degli stessi al fine di evitare il ricorso agli interventi di manutenzione a guasto e garantire un efficiente funzionamento, così come previsto nel Piano di manutenzione dell'impianto;
- c. il gestore dell'impianto dovrà adottare le misure necessarie e gli accorgimenti tecnici che prevengano, lì dove tecnicamente possibile, l'aumento, anche temporaneo, dell'inquinamento eventualmente causato dal malfunzionamento dell'impianto, la diffusione di cattivi odori ed aerosol, proliferazione di insetti e larve sia nell'area del depuratore che nell'area del recapito finale;
 - d. i fanghi prodotti dal depuratore dovranno essere smaltiti o riutilizzati secondo le norme vigenti ed in particolare in conformità alle modalità previste nella Parte IV del D.lgs. n. 152/06 e ss. mm. ed ii, ovvero nel D.lgs. n. 99/92 e dalla LR n. 29/95;
 - e. l'impianto di depurazione dovrà essere impiegato per il solo trattamento dei reflui convogliati tramite fognatura dinamica, fatto salvo il ricorso alla facoltà offerta dal comma 3 (**lettera c**) dell'art. 110 del d.lgs. 152/2006, qualora siano positivamente verificati tutti i presupposti indicati nel medesimo articolo, siano adottate le conseguenti misure gestionali e non venga pregiudicato il rispetto dei valori limite allo scarico e la qualità del corpo recettore;
 - f. dovranno essere garantite le condizioni di sicurezza *ex lege* previste contro i rischi igienico-sanitari connessi alla gestione del presidio depurativo e allo scarico del relativo effluente;
 - g. lo scarico dell'impianto di depurazione dovrà avvenire nel rispetto delle norme ambientali, senza produrre alterazioni significative dello stato qualitativo del recettore finale;
7. **di impegnare il Comune di Biccari**, in qualità di proprietario della rete di fogna nera e dell'impianto di depurazione, di garantire adeguati livelli di manutenzione ordinaria e straordinaria programmata dell'impianto per mantenere con continuità i livelli di performance depurativa necessari al conseguimento dei valori limite allo scarico prefissati; allo stesso modo, il Comune, in ragione delle previsioni di carico generato dall'agglomerato previsto dal PTA 2015-2021 e dell'incremento dei carichi di esercizio registrati, dovrà, con congruo anticipo, programmare e realizzare gli eventuali e necessari interventi di adeguamento e/o potenziamento del depuratore;
8. **di impegnare Arpa Puglia:**
- a. sulla base delle disposizioni di cui all'allegato V alla parte III del d.lgs. 152/2006, della DGR 1116/2006 e del RR n. 13/2017, ad eseguire gli accertamenti analitici sull'effluente depurato, prevedendo 12 campionamenti minimi su base annuale per i parametri delle tabb. 1-2 (ivi incluso il parametro di E. Coli con valore limite di in 2.500 ufc/100 ml), di cui 1 (uno) **su tutti i parametri di tab. 3 all. V parte III del TUA**;
 - b. qualora, dopo il primo anno di entrata in vigore della presente autorizzazione, Arpa effettui la riduzione dei controlli annuali previsti dall'allegato V sopra richiamato (n. 4 all'anno), almeno 1 dovrà essere effettuato su tutti i parametri di tab. 3;
 - c. a trasmettere tempestivamente alla Scrivente Sezione gli esiti degli accertamenti analitici (comprensivi del verbale di campionamento) che abbiano evidenziato superamenti dei valori limite, al fine di consentire l'eventuale attivazione delle procedure di cui all'art. 130 del D.lgs. 152/2006;
 - d. a trasmettere con le modalità e la cadenza trimestrale attualmente adottata il riepilogo degli accertamenti analitici condotti su base provinciale;
9. **di impegnare** la Sezione Vigilanza Ambientale della Regione e la Provincia, ciascuno per quanto di propria competenza, a supportare il Comune di Biccari nei controlli sulla rete fognaria, soprattutto a seguito delle segnalazioni di arrivo di scarichi anomali all'impianto di depurazione;
10. **di impegnare** specificatamente il Comune di Biccari ad assicurare il controllo del proprio territorio con riguardo alle disposizioni e ai divieti contenuti nel R.R. n. 26 del 09/12/2013, nel regolamento di igiene e sanità pubblica dei Comuni (L.R. n.36 del 20/07/94, DGR n.3819 del 06/10/84) e nel Regolamento del

Servizio Idrico Integrato, in merito al divieto di immettere nella rete di fogna nera le acque meteoriche di dilavamento;

11. **di stabilire che** intorno al punto di scarico valgono i divieti di cui all'art. 9 del RR n. 13/2017;
12. **di impegnare il** Consorzio per la Bonifica di Capitanata a garantire il corretto inasveamento delle portate effluenti, attraverso appropriati interventi di manutenzione del tratto del corso d'acqua a valle del punto di scarico;
13. **di impegnare** la Sezione di Vigilanza Ambientale della Regione a disporre controlli periodici presso l'impianto al fine di verificare il rispetto da parte del gestore delle prescrizioni contenute nel presente atto autorizzativo e la corretta gestione dell'impianto, come risultante anche dalla verifica dei registri, delle schede tecniche e del giornale di impianto sopra indicati; gli esiti di tali verifiche dovranno essere trasmessi alla Sezione Risorse Idriche per gli adempimenti di propria competenza;
14. **di impegnare la Sezione di Vigilanza Ambientale unitamente alla Sezione Contenzioso Amministrativo** della Regione a notificare la scrivente Sezione, anche con report annuali, delle attività di controllo effettuate sull'impianto e delle procedure sanzionatorie attivate a seguito di superamento dei valori limite allo scarico e/o mancato rispetto delle prescrizioni impartite nei titoli autorizzativi ex art. 124 del TUA;
15. **di stabilire** che il mancato rispetto delle disposizioni e delle prescrizioni di cui alla presente determinazione e di ogni altra norma di legge o regolamento in materia non espressamente richiamate dal presente provvedimento, comporterà, anche su segnalazione di Arpa Puglia e della Sezione di Vigilanza Ambientale della Regione, nonché degli ulteriori soggetti deputati al controllo, l'adozione dei provvedimenti di diffida, revoca o sospensione di cui all'art. 130 del D.lgs. n. 152/06 e ss. mm., fermo restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo V parte terza del succitato decreto, da parte dei soggetti competenti;
16. **di dare atto** che la presente autorizzazione si intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, in conseguenza il titolare dell'autorizzazione allo scarico viene ad assumere la piena ed esclusiva responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi;
17. **di precisare** che il presente provvedimento non esonera il proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti;
18. **di dare altresì atto che** la Regione Puglia si riserva di modificare ed integrare il presente provvedimento in ragione delle criticità che potrebbero verificarsi nel corso di esercizio dello scarico e delle segnalazioni che potrebbero pervenire dagli organi preposti al controllo e dagli altri enti interessati;
19. **di disporre** la notifica a mezzo pec del presente provvedimento al Comune di Biccari, alla società Vama Srl, all'Autorità Idrica Pugliese, alle Sezioni Regionale di Vigilanza Ambientale e Contenzioso Amministrativo, all'ARPA Puglia, alla Provincia di Foggia, al Consorzio per la bonifica di Capitanata;
20. **di dare atto** che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.

Avverso il presente Provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso, ricorso al TAR Puglia, ovvero entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il presente provvedimento, costituito da 14 fasciate sarà:

- a. conservato e custodito nei sistemi di archiviazione digitale dell'Amministrazione Regionale;
- b. inviato telematicamente e in formato digitale al Direttore del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità e all'Assessore alle Risorse Idriche;
- c. inviato in formato digitale al Segretariato della Giunta Regionale e sempre per il tramite della piattaforma informatica regionale;
- d. inviato in formato digitale Comune di Biccari, alla società Vama Srl, all'Autorità Idrica Pugliese, alle Sezioni Regionale di Vigilanza Ambientale e Contenzioso Amministrativo, all'ARPA Puglia, alla Provincia di Foggia, al Consorzio per la bonifica di Capitanata;
- e. pubblicato all'albo pretorio della Regione Puglia Puglia per il tempo prescritto dalla normativa vigente;

- f. pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Come Proposta: Codice Cifra 075/DIR/2026/00270

Sottoscrittori Proposta:

- Istruttore Proposta
Maria Anna Nico
- EQ Controllo delle infrastrutture del Servizio Idrico Integrato
Emiliano Pierelli

Firmato digitalmente da:

Il Dirigente della Sezione Risorse Idriche

Andrea Zotti